
Luglio
2023

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
7



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	5
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	7
CODICE PROCEDURA CIVILE	7
IMPUGNAZIONI	7
INTERVENTO DI TERZI.....	7
DIFESE ED ECCEZIONI.....	7
RICHIESTE ISTRUTTORIE.....	8
PROVA	8
ONERE DELLA PROVA.....	9
CODICE CIVILE	9
FAMIGLIA E MINORI	9
SUCCESSIONI E DONAZIONI	10
PROPRIETA' E DIRITTI REALI	11
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI	11
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.....	12
CONTRATTO DI LOCAZIONE	13
GARANZIE	13
DANNO NON PATRIMONIALE	13
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA	14
CODICE DEL CONSUMO	14
FOCUS: I CONTRATTI BANCARI	14
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	17
QUALIFICAZIONE E MANSIONI DEL LAVORATORE – ONERE DELLA PROVA	17
LAVORO SUBORDINATO – CONTRATTO A TERMINE	17

NULLITÀ.....	18
LAVORO PUBBLICO.....	18

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 19129 ud. 06/06/2023 - deposito 06/07/2023

Le Sezioni Unite Civili - decidendo su una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale - hanno affermato i seguenti principi: “a) nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute in relazione ai danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova *ex art. 2700 cod. civ.*, dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale; b) nel medesimo giudizio, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo *ex lege* n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicchè il Ministero per contrastarne l’efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare i sede di liquidazione dell’indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano; c) nel giudizio di risarcimento del danno il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale *ex lege* n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa”.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 18199 ud. 20/06/2023 - deposito 26/06/2023

Le Sezioni Unite Civili - decidendo su questione rimessa dalla Prima Sezione civile e relativa all’art. 64, comma 1, lett. a), della l. n. 218 del 1995, “se, nell’ambito di un giudizio di riconoscimento, in Italia, dell’efficacia di una sentenza straniera, la parte ivi convenuta, che si sia ritualmente costituita nel giudizio svoltosi innanzi al giudice a quo senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza della ‘competenza giurisdizionale’ di quest’ultimo, possa ancora formulare una siffatta eccezione innanzi al giudice della invocata delibazione oppure se la stessa possa essere sollevata di ufficio da quest’ultimo” - hanno affermato il seguente principio: “Ove, in base all’art. 42 legge n. 218 del 1995, trovi applicazione la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall’art. 23 della detta Convenzione, e non dall’art. 64 legge n. 218 del 1995, mentre il procedimento di riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall’art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana”.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 18277 ud. 14/02/2023 – deposito 27/06/2023

L'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingenera in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l'obbligazione di custodia del mezzo. Stante la ricostruzione del contenuto dell'offerta di parcheggio, un'eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio; difatti, un'eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l'offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio. Al contrario, simili segnalazioni attengono tutte ad un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, conclusione da collocare nel momento in cui l'utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso ed inidonee, pertanto, ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 18164 ud. 14/03/2023 – deposito 26/06/2023

Il fondo patrimoniale non può essere acquisito al fallimento, costituendo un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità. La locuzione "*salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.*" va allora interpretata nel senso che i creditori concorsuali potranno autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 18011 ud. 09/01/2023 – deposito 23/06/2023

L'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata. L'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (nella specie, viene esclusa la responsabilità del professionista che non aveva informato il cliente del deposito di un prospetto di pagamenti effettuato dalla controparte).

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 17572 ud. 24/05/2023 – deposito 20/06/2023

In caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti - senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte - con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c..

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 17385 ud. 31/05/2023 – deposito 16/06/2023

Il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare. Una responsabilità del mediatore può porsi, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di agibilità, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia ommesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 17138 ud. 19/04/2023 – deposito 15/06/2023

La società costruttrice e l'amministratore di condominio che non si attiva per far rimuovere le barriere architettoniche devono risarcire il disabile per la discriminazione indiretta messa in atto nei suoi confronti. Nulla è invece dovuto dal Comune che, sullo stesso edificio, concede una sanatoria e un permesso di agibilità, quest'ultimo poi annullato dal TAR.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 13420 ud. 02/03/2023 – deposito 16/05/2023

Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente (fattispecie relativa all'accoglimento del ricorso avverso la sentenza di appello che aveva respinto la richiesta di assegno avanzata dall'ex marito, divenuto invalido e privo di redditi, sulla base del fatto che entrambi i coniugi lavoravano al momento della separazione).

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 408 deposito 01/06/2023

Ove una causa sia stata erroneamente trattata in primo grado con rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello che, dunque, va proposto con citazione a comparire ad udienza fissa, in ossequio al principio dell'ultrattività del rito.

Nel caso di specie si trattava di una controversia avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione di un immobile urbano, ove in prime cure il processo si era svolto nelle forme del rito ordinario di cognizione. Applicando il predetto principio, la Corte d'Appello ha rigettato il rilievo di inammissibilità dell'impugnazione sollevato da parte appellata, la quale sosteneva che il gravame avrebbe dovuto essere proposto con ricorso e non con citazione, come di fatto avvenuto, e la causa era stata comunque iscritta a ruolo successivamente alla scadenza del termine per impugnare.

INTERVENTO DI TERZI

Corte d'Appello, sentenza n. 1827 deposito 23/06/2023

In caso di chiamata in causa del terzo *ex art. 106 c.p.c.*, ove la domanda principale rientri nell'area di applicabilità degli artt. 3 e 4 del d.l. 132/2014 e ove il chiamante contesti la propria legittimazione passiva rispetto alla domanda svolta nei suoi confronti, individuando il terzo come unico soggetto effettivamente obbligato e determinando così un'automatica estensione della domanda principale nei confronti del terzo chiamato, non vi è necessità di un eventuale e ulteriore procedimento di negoziazione assistita. Inoltre, *a fortiori*, l'eventuale esenzione del rapporto principale dal procedimento di negoziazione in ragione del carattere eccezionale di tale normativa rispetto alla regola del libero accesso alla giurisdizione, si estende al rapporto tra chiamante e chiamato. Alla stessa conclusione si giunge anche ove il chiamante agisca allo scopo di far accertare il proprio diritto ad essere tenuto indenne dal terzo nel caso in cui risulterà soccombente rispetto alla causa principale, determinando così una complicazione non solo soggettiva ma anche oggettiva del processo fondandosi la chiamata su un titolo autonomo e distinto rispetto a quello oggetto della domanda principale. Nella fattispecie, la Corte, rilevando che il d.l. 132/2014 non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio subisca una complicazione soggettiva e/o oggettiva, ha ritenuto di interpretare restrittivamente le norme sulle condizioni di procedibilità muovendo dalla considerazione che queste sono eccezionali rispetto alla regola generale della libertà di agire in giudizio per la tutela dei diritti soggettivi *ex art. 24 Cost.* e che una loro interpretazione estensiva si porrebbe in contrasto anche con i principi internazionali e comunitari perché sarebbe idonea ad integrare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo *ex art. 6 CEDU e 47 CDFUE*.

DIFESE ED ECCEZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 438 deposito 13/06/2023

La questione delle titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non già un'eccezione in senso stretto.

Sulla scorta di tale principio, già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, la Corte di appello ha dichiarato ammissibile l'eccezione di carenza ad agire sollevata dall'appellato per la prima volta nella comparsa di costituzione e risposta in sede di gravame.

RICHIESTE ISTRUTTORIE**Corte d'Appello, sentenza n. 428 deposito 07/06/2023**

È indirizzo consolidato della giurisprudenza della Cassazione - condiviso da questa Corte - che la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie abbia l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti scritti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione propria del "*thema decidendum*" sottoposto al giudice in modo da porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte.

Nella fattispecie il giudice di primo grado, con ordinanza, aveva rigettato le istanze istruttorie delle parti ed aggiornato il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni, durante la quale le parti, in particolare l'appellante, hanno precisato le conclusioni senza null'altro specificare in ordine alle istanze istruttorie rigettate.

PROVA**Corte d'Appello, sentenza n. 439 deposito 13/06/2023**

Come chiarito dalla Suprema Corte, il disconoscimento delle registrazioni fonografiche deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. La mera contestazione dell'ora e del luogo in cui la registrazione è stata effettuata non è idoneo, alla stregua dell'art. 2712 c.c., a contestare la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha confermato la piena utilizzabilità della riproduzione fonografica prodotta in primo grado, ritenendo che il disconoscimento operato dalla parte contro cui la registrazione era stata prodotta fosse stato effettuato con formule di stile e senza l'allegazione di circostanze idonee ad attestare la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nella registrazione fonografica.

Corte d'Appello, sentenza n. 415 deposito 06/06/2023

L'obbligo di motivazione, imposto per legge ad ogni sentenza, può anche esaurirsi nel semplice richiamo alla CTU, allorché il giudice riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico, senza che sia tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a fare propri gli argomenti del perito d'ufficio; ne consegue che la sentenza che rinvii alla soluzione fornita dal CTU non è viziata o nulla, in quanto il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione ritenendo che il Tribunale avesse correttamente esaminato tutte le doglianze spiegate dall'attrice in primo grado, già chiarite dall'istruttoria espletata ed in particolare dalla CTU che ha dato conto, in maniera esaustiva e nel contraddittorio delle parti, degli accertamenti svolti.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 439 depositato 13/06/2023

Per costante giurisprudenza di legittimità, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio con le parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare i fatti principali rilevabili d'ufficio.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha rigettato il rilievo di nullità della CTU espletata in primo grado, dedotta dall'appellante, rilevando che il consulente era stato espressamente autorizzato dal giudice a visionare ulteriori documenti rispetto a quelli presenti in atti, consegnatigli dai convenuti destinatari, peraltro, di un espresso ordine di esibizione giudiziale.

Corte d'Appello, sentenza n. 425 depositato 07/06/2023

Pur in presenza dell'inadempimento del Notaio, che non ha provveduto a verificare l'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile compravenduto in prossimità della stipula del contratto, la parte deve comunque provare il nesso di causalità tra detto inadempimento ed il danno lamentato, ossia che la perdita subita dagli acquirenti sia conseguenza immediata e diretta della condotta negligente del professionista.

Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza del predetto nesso eziologico in quanto dall'istruttoria di primo grado era emerso che gli acquirenti avevano scientemente deciso di proseguire nell'acquisto, versando somme eccedenti l'importo concordato per la compravendita al fine di cancellare l'ipoteca successivamente iscritta sulla quota di uno dei venditori.

CODICE CIVILE

FAMIGLIA E MINORI

Corte d'Appello, ordinanza n. 181 - depositato 06/07/2023

L'assegnazione della casa familiare risponde alla primaria esigenza della prole di permanere nell'ambiente in cui è vissuta con entrambi i genitori sin dalla prima infanzia; pertanto, la natura e le caratteristiche del titolo su cui si fonda il godimento dell'immobile da parte del genitore non assegnatario sono recessive rispetto al perseguimento di tale scopo. Inoltre, diversamente dai casi in cui il bene concesso in locazione sia un bene demaniale, come nell'ipotesi degli alloggi di servizio dei militari appartenenti alle Forze Armate, nella fattispecie in cui il bene sia di proprietà privata, non venendo in rilievo interessi pubblicistici, il coniuge non assegnatario dovrà eventualmente tenere esente l'altro dal pagamento del canone ferma restando la presa in considerazione di tale onere in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la particolarità

del titolo cui era concesso in godimento il bene al marito (benefit aziendale assegnato dal datore di lavoro al dipendente per soddisfare le esigenze abitative di quest'ultimo e della sua famiglia) non fosse condizione ostativa all'assegnazione della casa familiare in favore della moglie.

Corte d'Appello, sentenza n. 445 – deposito 19/06/2023

In tema di affidamento del figlio minore nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi, la l. n. 54 del 2006 impone al giudice di valutare, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori con attribuzione di pari poteri decisionali, al fine di garantire il mantenimento di solidi legami con entrambi. Ne consegue che, affinché il giudice dichiari l'affidamento esclusivo, è necessario che sussistano i seguenti presupposti: l'idoneità del genitore affidatario e l'inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro.

Nel caso di specie, dall'esame del comportamento assunto dall'appellante emerge una deresponsabilizzazione rispetto al compito educativo e di sostegno morale-materiale nei confronti del figlio. Pertanto, l'affido esclusivo a favore dell'altro coniuge rappresenta la migliore soluzione nell'interesse del minore.

Corte d'Appello, sentenza n. 446 – deposito 19/06/2023

Il riconoscimento all'ex coniuge dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, avente contenuto perequativo-compensativo, presuppone una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e delle capacità di procurarsi per ragioni oggettive, alla luce degli indicatori di cui all'art. 5, l. n. 898 del 1970. Pertanto, comparate le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, si giunge al riconoscimento di un contributo che deve tener conto non solo del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo alle aspettative professionali ed economiche sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

Nel caso di specie, trovando applicazione il criterio assistenziale-perequativo, è confermato il diritto dell'appellato al riconoscimento dell'assegno divorzile così come precedentemente quantificato

Corte d'Appello, sentenza n. 412 – deposito 05/06/2023

In tema di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, pronunciata dai Tribunali ecclesiastici, occorre far applicazione dell'art. 8 dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, secondo cui, non operando alcun riconoscimento automatico ai sensi degli artt. 64 e ss. l. 218/95, è necessaria, su domanda delle parti o di una di esse, un'apposita sentenza della Corte d'Appello competente, previa verifica della sussistenza dei necessari presupposti.

Nel caso di specie, verificata la ricorrenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Spoleto, la Corte d'Appello ne dichiarava l'efficacia nell'ordinamento italiano con apposita sentenza.

SUCCESSIONI E DONAZIONI**Corte d'Appello, sentenza n. 449 - deposito 19/06/2023**

La donazione remuneratoria è una donazione vera a propria e consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione; al contrario, la liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, si

verifica allorquando l'attribuzione venga effettuata in funzione di un corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivane dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali, sempre che sussista una certa equivalenza economica tra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente.

Nel caso di specie la Corte ha escluso la configurabilità di entrambi i predetti istituti, previsti dall'art. 770 c.c.: con riferimento al primo, per mancanza di un contratto di donazione e per mancanza dell'*animus donandi* in capo al disponente; con riferimento al secondo, per mancata prova che le elargizioni fossero avvenute per adeguamento ad un costume sociale, sia pure non obbligatorio.

PROPRIETA' E DIRITTI REALI

Corte d'Appello, sentenza n. 435 - deposito 09/06/2023

In tema di modi di acquisto della proprietà a titolo originario, grava sulla parte che chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione l'onere di provare una situazione possessoria effettiva, continuata, pacifica ed ininterrotta sul bene immobile, anche mediante dichiarazioni testimoniali.

Nel caso di specie, l'appello è stato rigettato non avendo l'attore fornito alcuna prova attendibile del possesso *ad usucapionem* ex art. 1158 c.c. sull'immobile di cui trattasi e rispetto al quale chiedeva la restituzione, essendo addirittura stato dimostrato che il bene oggetto di lite fosse sempre stato posseduto da altri.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 449 - deposito 19/06/2023

Per quanto concerne l'accertamento circa la dazione delle somme di denaro oggetto di lite a titolo di mutuo, si deve osservare che detto contratto, ai sensi dell'art. 1813 c.c., va annoverato tra i c.d. contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili. Pertanto, la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutate, costituisce condizione dell'azione di restituzione, il cui onere ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la *res* oggetto del suddetto contratto di mutuo.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo alla parte che, pur affermando la dazione del denaro chiesto in ripetizione per effetto della stipula di un contratto di mutuo, non ha fornito la dimostrazione dell'esistenza del predetto contratto.

Corte d'Appello, sentenza n. 449 - deposito 19/06/2023

Potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'*accipiens*, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.

In applicazione del predetto principio, la Corte ha rigettato la domanda dell'appellante che chiedeva la restituzione delle somme per mancata dimostrazione, da parte di questo, del titolo da cui sarebbe derivato l'obbligo della vantata restituzione.

Corte d'Appello, sentenza n. 415 - deposito 06/06/2023

Ai fini della risoluzione contrattuale, la gravità dell'inadempimento, che può anche prescindere dal danno, va principalmente giudicata in funzione della natura e delle finalità del rapporto, nonché del concreto interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste inosservate.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva escluso, anche basandosi sulle risultanze della CTU espletata, che quanto compravenduto corrispondeva a quanto effettivamente fruito dalla parte acquirente e che le pretese difformità catastali riscontrate non avevano in alcun modo modificato o limitato il godimento del bene.

Corte d'Appello, sentenza n. 424 - deposito 06/06/2023

La specifica approvazione per iscritto di clausole onerose viene in rilievo soltanto in presenza di un contratto "per adesione", che contiene cioè delle condizioni generali come tali atte a regolare una serie indefinita di rapporti giuridici, mentre non assume rilevanza quando le clausole contrattuali, pur se predisposte da uno dei contraenti, sono state elaborate con riferimento ad uno specifico affare, in quanto è fatta salva la possibilità per l'altro contraente di apprezzarne il contenuto e richiederne le necessarie modifiche.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che la stipula del contratto era stata preceduta da un lungo periodo di trattative, e che, pertanto, lo stesso non poteva essere configurato come contratto "per adesione".

Corte d'Appello, sentenza n. 424 - deposito 06/06/2023

Costituisce una diffida ad adempiere la missiva con cui una delle parti intima all'altra l'adempimento della prestazione entro un determinato termine, con il concomitante avvertimento che l'inutile scadenza avrebbe comportato lo scioglimento del vincolo negoziale e l'esercizio del diritto di cui all'art. 1385 c.c., così evidenziando il suo disinteresse ad una stipula successiva a detto termine.

Corte d'Appello, sentenza n. 428 - deposito 07/06/2023

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, accolto anche dai Giudici di appello, la cessione dei crediti è un contratto con efficacia traslativa immediata, che si perfeziona con lo scambio del consenso tra cedente e cessionario e che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio, così che il cessionario diventa quindi titolare esclusivo del medesimo credito ed unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione del debitore. L'effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza, dunque, consensualmente alla conclusione del negozio, anche se si tratti di cessione *pro solvendo*. L'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto costituisce una mera dichiarazione di scienza, priva di valore negoziale, il cui contenuto non è elemento costitutivo della cessione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 448 - deposito 19/06/2023

Nei contratti di assicurazione sulla vita, nel caso in cui nelle condizioni generali di contratto sia previsto che alla scadenza della polizza il contraente assicurato possa scegliere le modalità di erogazione del capitale maturato, non ci si trova di fronte ad un patto di opzione inserito nelle condizioni generali di contratto, ma solo ad una riconosciuta facoltà di scelta in favore del contraente assicurato sulle modalità di esecuzione della prestazione dovuta dalla compagnia assicurativa in forza del contratto. Pertanto, nel

momento in cui, alla scadenza della polizza, il contraente esercita tale facoltà non si perfeziona un nuovo contratto, con la conseguenza che l'indagine sull'alea del contratto di assicurazione va condotta avuto riguardo alla situazione di fatto al momento della sua sottoscrizione e non già a quella al momento dell'esercizio della facoltà di scelta sulle modalità di erogazione del capitale.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 408 - deposito 01/06/2023

Il contratto non registrato non ha alcun difetto strutturale, in quanto il consenso si è legittimamente formato secondo le consuete regole civilistiche e la nullità prevista dall'art. 1 comma 346 della legge n. 311/2004 non può che essere impropria, poiché derivate dal mancato compimento di un'attività esterna ed ultronea rispetto al contratto stesso. Conseguentemente la registrazione tardiva del contratto ha efficacia sanante *ex tunc*.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rigettato la doglianza di nullità del contratto di locazione dedotta in giudizio per mancata registrazione, in quanto tardivamente intervenuta.

Corte d'Appello, sentenza n. 408 - deposito 01/06/2023

Il buono stato di manutenzione che il locatore deve garantire al conduttore riguarda le qualità materiali e non giuridiche del bene, tanto più che, nel caso di specie, la conformità edilizia della scaffalatura a soppalco (peraltro realizzata dal precedente conduttore dell'immobile) non aveva formato oggetto di apposita pattuizione e comunque non aveva impedito ai conduttori il concreto godimento del bene.

GARANZIE

Corte d'Appello, sentenza n. 438 - deposito 13/06/2023

Il fatto che l'art. 33 L. n. 287/1990 sancisca la riserva di competenza solo per il diritto fatto valere in via di azione, esclude di per sé che l'eccezione di nullità della fideiussione svolta con l'opposizione a decreto ingiuntivo possa determinare lo spostamento di competenza, collocandosi, l'eccezione, fuori dal campo di operatività della norma. L'eccezione, peraltro, non implica uno spostamento della competenza ogni qualvolta non implichi anche una precisa ed esplicita domanda di parte per un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato sulla questione di nullità della fideiussione.

Nella fattispecie dedotta l'accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stato demandato dall'opponente a decreto ingiuntivo in via di eccezione e non come domanda principale. Ne è derivato che la dedotta eccezione non poteva determinare uno spostamento della competenza del giudice ordinario in favore della sezione specializzata in materia di imprese.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 418 - deposito 06/06/2023

In tema di personalizzazione del risarcimento del danno alla salute, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze dannose eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.

Nel caso di specie, è rigettata la domanda dell'appellante di personalizzazione del risarcimento del danno alla salute non essendo stata fornita, nel corso del giudizio di primo grado, la prova di fatti eccezionali alla base di un pregiudizio ulteriore, rispetto ai casi simili, che avrebbe dovuto condurre all'aumento del risarcimento rispetto a quello previsto dal modello tabellare.

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 434 - deposito 09/06/2023

In tema di contratto d'opera, la prova dell'inadempimento del professionista, la cui responsabilità è stata già accertata ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, non è sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, ma è necessaria la prova del pregiudizio derivante dall'inadempimento nonché delle singole voci di danno, non potendosi ritenere configurato un danno dall'inadempimento in sé.

Nel caso di specie, pur essendo stata accertata già dal giudice di primo grado la responsabilità del direttore dei lavori per l'inadempimento che ha condotto alla dichiarazione di risoluzione del contratto, sono ritenute infondate le doglianze proposte dall'appellante in quanto non è stato assolto l'onere probatorio con riferimento al danno ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento.

CODICE DEL CONSUMO

Corte d'Appello, ordinanza n. 1827 - deposito 23/06/2023

L'applicabilità del procedimento di negoziazione assistita ai contratti coinvolgenti consumatori si pone in contrasto con quanto disposto a tutela degli stessi nella direttiva 2013/11/EU del Parlamento europeo ove all'art. 8 prevede che i consumatori possano accedere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie senza essere obbligati a ricorrere ad un avvocato o consulente legale, facoltà che cozza all'evidenza con la procedura di negoziazione assistita la quale richiede espressamente la presenza di avvocati iscritti all'albo. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'immobile venduto fosse stato costruito da altre imprese, diverse dalla società venditrice, cui era stata data in appalto l'opera dal momento che i compratori avevano comunque instaurato il rapporto di compravendita direttamente con un'impresa che dall'oggetto sociale, quale desumibile dall'iscrizione al registro delle imprese, risultava svolgere professionalmente ed esclusivamente attività di costruzione di immobili di civile abitazione. Quest'ultima, tra l'altro, costituendosi in giudizio aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamato in causa l'appaltatrice affinché la tenesse indenne da eventuale condanna, determinando così un'automatica estensione della domanda principale di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. all'impresa chiamata con la conseguenza che, fondandosi la chiamata sulla stessa "*causa petendi*" e avendo lo stesso oggetto della domanda principale, il rapporto professionista/consumatore della causa principale, ai fini della negoziazione assistita, è stato considerato involgere anche il rapporto tra chiamante e chiamata. Inoltre, la chiamata in causa ha, a sua volta, chiamato in causa altri soggetti (subappaltatori), i quali ne hanno chiamati altri (es. impresa di assicurazione), ma anche tutti gli altri rapporti che si sono instaurati a seguito delle successive chiamate in causa, pur avendo diversa "*causa petendi*" e diverso oggetto, sono stati ritenuti soggetti alla stessa disciplina della domanda principale, e, quindi, non necessitanti della preventiva negoziazione assistita.

FOCUS: I CONTRATTI BANCARI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i contratti maggiormente utilizzati nella prassi bancaria con particolare riferimento all’onere probatorio demandato alla parte che voglia fare valere l’illegittimità degli interessi pattuiti attraverso il contratto con l’istituto di credito, alla nullità parziale delle clausole applicative delle intese anticoncorrenziali da parte dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al calcolo degli interessi nei contratti di apertura di credito, alla disciplina antiusura in ordine all’applicazione degli interessi moratori, alle modalità di conclusione dei contratti di apertura di credito, all’obbligo di correttezza e buona fede delle parti nella esecuzione del contratto di conto corrente e alla vessatorietà della clausole dei contratti del consumatore che applichino interessi di mora.

Con riguardo all’**onus probandi** nell’ipotesi di accertamento negativo in ordine alla **produzione del contratto applicativo di interessi commissori** e di altre spese pattuite illegittimamente si veda Corte di Appello [n. 156/2023, depositata in data 2 marzo 2023](#)

Con riferimento al **contratto di fideiussione fondato su intese dichiarate parzialmente nulle** dalla Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la Corte, con sentenza [n. 178/2023, depositata in data 13/3/2023](#) e con sentenza [n. 328/2023, depositata in data 10/05/2023](#) ha ritenuto sussistente una ipotesi di **nullità parziale** delle sole clausole che riproducono lo schema costituente l’intesa vietata.

Quanto al calcolo nei contratti di apertura di credito della **commissione di massimo scoperto**, la Corte di Appello con sentenza [n. 198/2023, depositata in data 17/03/2023](#) ha previsto la necessità da parte della banca, ai fini della validità della pattuizione, di indicare specificamente le **modalità di calcolo e la periodicità** degli stessi interessi.

Per quanto attiene alla **applicazione della disciplina antiusura agli interessi di mora**, la Corte con [sentenza n. 238/2023, depositata in data 3/04/2023](#) ha stabilito l’irrilevanza dell’usurarietà di tali interessi qualora la clausola di applicazione degli interessi di mora non abbia avuto applicazione. Sempre con riferimento all’ipotesi di superamento della soglia di usura, la Corte di appello nella stessa pronuncia ha affermato che nel caso della sussistenza sia di interessi corrispettivi che di interessi moratori non possa essere utilizzato il **criterio della sommatoria degli interessi** ai fini del calcolo del tasso di usura, avendo gli stessi una funzione differente, si veda [sentenza n. 238/2023, depositata il 3/04/2023](#) e [sentenza n. 658/2022, depositata il 2/12/2022](#).

In ordine al **perfezionamento del contratto di apertura di credito**, la Corte [con sentenza n. 419/2022, depositata il 19/08/2022](#) ha previsto che in **difetto della forma scritta** lo stesso può ritenersi sussistente tra le parti in presenza di più indici sintomatici di fatto, mentre sulla nullità delle clausole applicative di interessi anatocistici in tale tipo di contratto e sull’onere della parte di provarne la nullità, si veda sentenza n. 560/2022, depositata in data 25/10/2022.

Ancora, **sull’obbligo di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di conto corrente** da parte della banca, la Corte di Appello con [sentenza n. 392/2022, depositata in data 25/07/2022](#) ha sancito

che l'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca non può comportare l'applicazione di tassi eccedenti il tasso soglia, ma tale esercizio deve avvenire secondo buona fede e correttezza affinché il contratto venga rimodulato allo scopo di ridurre il tasso contrattuale entro il tasso soglia.

Infine, sulla **vessatorietà delle clausole nei contratti del consumo** che abbiano applicato interessi di mora, la Corte con [sentenza n. 461/2022, depositata in data 16/09/2022](#) ne ha previsto la validità nei casi in cui la parte abbia applicato interessi di mora ma nella misura del Taeg annuale maggiorato di due punti percentuali.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

QUALIFICAZIONE E MANSIONI DEL LAVORATORE – ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 90 - deposito 26/06/2023

Il giudice, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindere da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e il tenore della normativa contrattuale.

Pertanto, affinché possa dirsi rispettato l'onere probatorio incombente sul lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione, indicando le declaratorie contrattuali del profilo rivestito e di quello rivendicato, con la comparazione delle mansioni svolte con quelle contemplate dalle declaratorie così da evidenziare i motivi per cui quelle mansioni corrispondano al livello superiore anziché a quello di appartenenza.

(La Corte, nel caso di specie, ha rigettato l'appello proposto da un lavoratore subordinato con il quale, al fine di ottenere le conseguenti differenze retributive, rivendicava il diritto all'inquadramento in una qualifica superiore, sostenendo la nullità del verbale di conciliazione sindacale ove aveva rinunciato a far valere ogni pretesa connessa al rapporto di lavoro ormai concluso. La Corte, sulla base di tale principio, ha rilevato come l'indagine diretta a verificare la nullità del verbale di conciliazione fosse del tutto superflua, posto che nel ricorso introduttivo difettavano le necessarie allegazioni delle declaratorie contrattuali del profilo rivestito e di quello indicato e la necessaria comparazione tra le stesse.)

LAVORO SUBORDINATO – CONTRATTO A TERMINE

Corte d'Appello, sentenza n. 90 - deposito 26/06/2023

L'art. 19, comma, 1 del D.lgs. 81/2015, disciplinante l'apposizione del termine e la sua durata massima al contratto di lavoro subordinato, nella formulazione originale aveva previsto la possibilità di assunzioni a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi, senza necessità di alcuna causale giustificativa. Le modifiche alla norma, una introdotta dal cosiddetto "decreto dignità" (D.L. 12 luglio 2018, n. 87) e l'altra risultante dalla modifica operata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, non hanno eliminato la possibilità di stipulare contratti a termine privi di causale giustificativa, avendo unicamente inciso sui limiti di durata del contratto a-causale e sui presupposti in presenza dei quali il superamento di tali limiti possa essere ritenuto legittimo. Pertanto, anche a seguito di detti interventi legislativi, i contratti a tempo determinato di durata fino a dodici mesi non necessitano di alcuna causale giustificativa del termine.

(La Corte, nel caso di specie, ha rigettato l'appello proposto da un lavoratore il quale lamentava l'illegittimità di tre contratti a termine sottoscritti con la medesima azienda tra il 18 giugno 2018 e il 31 dicembre 2020, in ragione dell'asserita nullità dell'accordo sindacale di prossimità con cui, per i rapporti intercorsi, le parti sociali davano atto del ricorrere delle esigenze legittimanti di cui all'art. 19, lettera b del comma 1, nel testo in vigore dal 12 agosto 2018 e concordavano di derogare alle previsioni di cui agli artt. 19, comma 2 e 21, comma 2 del D.lgs. 81/2015.

La Corte ha, infatti, osservato che tutti i contratti a termine avevano ciascuno durata inferiore ai 12 mesi cosicché l'apposizione del termine doveva considerarsi legittima, restando del tutto irrilevante l'eventuale nullità dell'accordo di prossimità eccepita dall'appellante.)

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 90 - deposito 26/06/2023

Negli accordi di conciliazione sindacale, stipulati in sede protetta, il lavoratore, purché si tratti di rinunce non in contrasto con norme imperative, può abdicare unicamente a diritti già maturati in conseguenza di violazioni normative consumate prima e fuori da tale sede, nella quale, invece, non può concordare la regolazione *contra legem* di rapporti futuri, rinunciando a far valere le violazioni ivi pattuite.

Pertanto, l'accordo di conciliazione sindacale, contenente rinunce a diritti relativi a rapporti ancora da instaurare, deve ritenersi nullo.

(Secondo la Corte, in base a tale principio, la conciliazione sindacale, nella parte in cui il lavoratore aveva rinunciato ai diritti scaturenti da un contratto a termine ancora da sottoscrivere, doveva considerarsi nulla.)

LAVORO PUBBLICO

Corte d'Appello, sentenza n. 110 - deposito 05/07/2023

Il diritto dei dirigenti medici e dell'altro personale a percepire emolumenti a carico del fondo di perequazione, previsto dal CCNL del comparto sanità dell'8 giugno del 2000 al fine di riequilibrare la posizione economica del personale che svolge attività *intra moenia* rispetto a quella del personale che non può esercitarla o che collabora alla gestione del servizio attività libero-professionale intramuraria, non sorge contestualmente all'istituzione del fondo da parte del relativo regolamento aziendale.

Il fondo di perequazione, infatti, sebbene regolarmente istituito, in conformità alla normativa nazionale (in particolare, dal DPCM 27 marzo 2000), alle direttive regionali e alla contrattazione collettiva, può dirsi concretamente operativo solo allorché venga siglato l'accordo integrativo tra azienda e rappresentanti dei lavoratori, cui, sulla base dell'art. 5, comma 2, lett. e) del DPCM del 27 marzo 2000, è espressamente demandata la determinazione dei criteri e delle tariffe e le modalità della loro ripartizione.

(La Corte, nel caso di specie, ha rigettato l'appello con cui un dirigente medico, che non aveva potuto esercitare l'attività *intra moenia* in ragione degli incarichi assegnatigli, chiedeva che gli venissero liquidati gli emolumenti a carico del fondo perequativo anche per il periodo anteriore alla conclusione dell'accordo sindacale, sostenendo che l'Azienda ospedaliera avrebbe potuto individuare autonomamente i criteri di ripartizione. La Corte ha rilevato che il diritto dei dipendenti a vedersi corrispondere le indennità di perequazione era sorto solo con la conclusione dell'accordo integrativo, intervenuta il 31 marzo 2021, escludendo che l'Azienda ospedaliera potesse disciplinare la materia del fondo di perequazione mediante un atto unilaterale. Ha osservato come la scelta, compiuta in sede di contrattazione decentrata, di corrispondere al personale anche le quote degli anni precedenti all'accordo, entro il limite del quinquennio, costituisse un trattamento di maggior favore per i lavoratori, evidenziando, tuttavia, che i dipendenti non avessero titolo per pretendere l'imputazione al fondo, istituito nel 2014, delle somme accantonate in via cautelativa dall'Azienda in epoca anteriore.)